

N.462/2021 R.G.A.C.C.

TRIBUNALE DI VERONA

Successivamente oggi 29/06/2021 davanti al Giudice dott. Massimo Vaccari sono comparsi per S.P.A. l'avv. in sostituzione dell'avv. e per COSTRUZIONI SRL l'avv. in sostituzione dell'avv. GAD NZ

Il procuratore di parte attrice precisa le proprie conclusioni insistendo per la revoca del decreto stante la sua nullità per l'incompetenza del Tribunale di Verona ad emetterlo e chiede la condanna della controparte alla rifusione delle spese; il procuratore di parte convenuta tenuto conto della pronta adesione della sua assistita all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da controparte chiede che il giudice disponga la compensazione delle spese di lite.

I procuratori delle parti discutono oralmente la causa.

All'esito della discussione, il Giudice, dandone integrale lettura in udienza, ha pronunciato la seguente



SENTENZA

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, sezione III Civile, Dott. Massimo Vaccari

definitivamente pronunciando nella causa civile di grado promossa con atto di citazione notificato in data 19 gennaio 2021

da



S.P.A. (C.F. rappresentata e difesa dall'avv.to
del foro di con indirizzo di p.e.c riportato in atto di
citazione;

ATTRICE-OPPONENTE

contro

COSTRUZIONI SRL, (C.F. rappresentata e difesa dall'avv.
del foro di con indirizzo di p.e.c riportato in comparsa di
costituzione e risposta;

CONVENUTA – OPPOSTA

MOTIVI DELLA DECISIONE

S.P.A. ha proposto opposizione davanti a questo Tribunale avverso il decreto, provvisoriamente esecutivo, del 26 novembre 2020 con il quale il G.D. di tale ufficio giudiziario le aveva ingiunto di pagare alla COSTRUZIONI SRL la somma di euro 65.538,00 a titolo di corrispettivo per l'effettuazione dei lavori meglio descritti nel ricorso monitorio, in esecuzione del contratto di appalto intercorso tra le parti e allegato all'atto di citazione.

L'attrice, a sostegno della domanda di revoca del decreto opposto, ha dedotto, in via pregiudiziale l'incompetenza per territorio del Tribunale di Verona ad emettere il decreto ingiuntivo, sul presupposto che fosse stato competente il Tribunale di Roma, in virtù di quanto stabilito dall'art. 10 delle condizioni generali di contratto.

Con riguardo al merito ha contestato l'an del credito di controparte.

La convenuta si è costituita in giudizio contestando la fondatezza sia dell'eccezione predetta che degli altri motivi di opposizione .

Solo dopo che questo giudice aveva accolto la istanza di sospensione della p.e. del decreto ingiuntivo opposto la convenuta ha dichiarato di aderire all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla controparte.

A seguito di tale sviluppo processuale questo giudice ha fissato udienza di discussione orale.



Ciò detto con riguardo all'iter del giudizio si tratta di stabilire quali siano le conseguenze processuali dell'adesione della convenuta opposta all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'attrice opponente.

Orbene, deve innanzitutto osservarsi che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della convenuta e da quanto ritenuto anche dal Tribunale di Milano in un recente pronuncia (Tribunale Milano, sez. IV, 24/01/2019, n. 681 , il caso esula dall'ambito di applicazione dell'art. 38, comma 2, c.p.c., che prevede che, a fronte dell'adesione all'eccezione, il giudice deve provvedere con ordinanza e non può provvedere sulle spese.

Infatti la norma succitata, secondo quanto da essa precisato, viene in rilievo "fuori dei casi previsti dall'art 28 c.p.c.", tra i quali rientra invece l'incompetenza ravvisabile nel caso di specie.

Va anche evidenziato che la suddetta pronuncia del Tribunale di Milano, sebbene si riferisca ad un caso identico al presente, cita a sostegno delle proprie conclusioni delle sentenze della Cassazione che hanno riguardato casi di competenza derogabile mentre nel caso di specie si verte in ipotesi di competenza derogata convenzionalmente dalle parti.

Ancora va evidenziato come lo stesso Tribunale di Milano (Tribunale Milano, sez. VI, 04/04/2019), con una successiva decisione è giunto a conclusioni opposte a quelle della predetta pronuncia affermando che:

- in considerazione della natura del giudizio di opposizione esso, anche in caso di adesione all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente, non può concludersi con un'ordinanza di rimessione ad altro giudice atteso che, stante la competenza funzionale del giudice che ha emesso il decreto, spetta al Giudice dell'opposizione accertare l'incompetenza e, conseguentemente, dichiarare con sentenza la nullità del decreto;

- con la sentenza che dichiara la nullità del decreto ingiuntivo il giudizio si definisce innanzi al Giudice dell'opposizione, senza che abbia luogo alcuna traslacio iudicii del medesimo, circostanza cui consegue la necessità di regolare, con la sentenza che definisce il giudizio, anche le spese di giudizio secondo le regole generali (Cass. 14.5.2008 n. 12137)



Alla luce delle superiori considerazioni la presente decisione va adottata con sentenza con la quale il decreto ingiuntivo va revocato e va assegnato un termine per la riassunzione del giudizio davanti al giudice competente.

E' necessario poi regolare le spese di lite in conformità all'insegnamento della Suprema Corte in punto di necessità di una statuizione sulle spese a seguito di una pronuncia di incompetenza (ex plurimis Cass. 17187/2019).

Con specifico riguardo poi ad un caso analogo al presente (adesione, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dell'opposto all'eccezione di incompetenza per clausola arbitrale dell'opponente) la Corte di Cassazione (Cassazione civile, sez. VI, 01/04/2019, n. 9035) ha, recentemente, chiarito che "il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione. Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a se, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite (art. 91 c.p.c.)".

E' evidente quindi come il caso in esame costituisca una deroga al principio generale secondo cui le spese del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo vanno regolate secondo il principio di globalità (sul punto cfr. ex plurimis Cass. 17854/2020).

In quella pronuncia la Cassazione ha anche precisato che "ai fini della regolamentazione delle spese processuali, non può attribuirsi rilevanza al comportamento processuale della società convenuta che ha aderito all'eccezione di incompetenza o la considerazione che all'intimato è sempre consentita la rinuncia agli effetti della clausola compromissoria e che l'eccezione di compromesso è facoltativa per quanto nessuna di queste ipotesi può determinare una reciproca soccombenza o identificare una delle ipotesi previste dall'art. 92 c.c., così come modificato dalla L. n. 162 del 2014 (ratione temporis applicabile al caso in esame)".



Calando tali principi nel caso di specie deve evidenziarsi che l'adesione della convenuta opposta all'eccezione preliminare dell'attrice non impedisce di esprimere un giudizio di soccombenza nei confronti della prima, con riguardo al profilo della incompetenza, poiché la predetta scelta processuale pare essere stata dettata dall'intento di evitare tale condanna, sul presupposto erroneo che potesse trovare applicazione l'art. 38, comma 2, c.p.c. ovvero di contenerne l'entità.

Peraltro non può sottacersi come essa abbia aderito a tale eccezione solo dopo che questo giudice aveva accolto l'istanza di sospensione della p.e. del decreto opposto proprio sulla scorta di una valutazione di fondatezza di quel rilievo.

Alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di compenso si procede come in dispositivo sulla base del d.m. 55/2014 sulla base di importi pari al 50 % dei valori medi di liquidazione previsti dal d.m. 55/2014 per le tre fasi in cui si è articolato il giudizio avuto riguardo alla semplicità della questione decisa.

P.Q.M.

Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, dichiara l'incompetenza del Tribunale di Verona ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il tribunale di Roma, e assegna alle parti termine di 60 giorni dalla pubblica della presente sentenza per la riassunzione del giudizio davanti a tale ufficio e condanna la convenuta opposta a rifondere alla attrice le spese del presente giudizio che liquida nella somma di euro 6.005,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % del compenso, Iva, se dovuta, e Cpa e rimborso del c.u.

Verona 29/06/2021

il Giudice
Dott. Massimo Vaccari

